

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2562

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto con il Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

e con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

(V. Stampato Camera n. 3654)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 1996

*Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 1996*

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6,
recante disciplina operativa concernente partecipazioni e
proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle
procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge	»	4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64, 10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n. 372, e 8 novembre 1995, n. 462.

Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1996.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria, conseguenti alle ulteriori esigenze che si sono venute a determinare nei relativi settori;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il proseguimento della gestione finanziaria dell'ANAS fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinfa è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al *Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:*».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c*) e *d*) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato*) - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Articolo 2.

(Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Articolo 3.

(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico)

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Articolo 4.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)

1. Alla contabilità speciale, di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 5.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria)

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Articolo 6.

(Interessi su depositi e conti dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Articolo 7.

(Operazioni di «Prestito titoli»)

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

Articolo 8.

(Monete commemorative o celebrative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per

finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Articolo 9.

(Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

Articolo 10.

(Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98)

1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8.

Articolo 11.

(Gabinetti dei Ministri)

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Articolo 12.

*(Ritenute sui compensi ed altri redditi
corrisposti dalla Presidenza della Repubblica)*

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima».

Articolo 13.

(Fondi delle prefetture)

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,».

Articolo 14.

(Ente «Colombo '92» in liquidazione)

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

Articolo 15.

(Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1° marzo 1996. Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1° marzo 1996.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - BARATTA

Visto, il Guardasigilli: DINI